

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

96° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

**Presidenza del presidente ZECCHINO
indi del vice presidente CALLEGARO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3168) SCOPELLITI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– ZECCHINO (PPI) Pag. 2, 3

– CALLEGARO (CCD-CDL) 11

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 12, 13, 14

BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 8

BUCCIERO (AN) 3

CENTARO (Forza Italia) 9

FOLLIERI (PPI) 7

GRECO (Forza Italia) 5

MILIO (Misto) 6

PREIONI (Lega Nord-per la Padania indep.) 3

RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) 3

SCOPELLITI (Forza Italia) 10, 13

VALENTINO (AN), relatore alla Commissione 2, 11

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Presidenza del presidente ZECCHINO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3168) SCOPELLITI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione», di iniziativa dei senatori Scopelliti, Salvato, Salvi, Cortiana, Senese, Fumagalli Carulli, Caruso Antonino, Barbieri, Pellegrino, Pera, Napoli Roberto, Ronconi, Milio, Vertone, Gawronski, D'Alì, Brienza, Follieri, Greco, Giaretta, Palumbo, Meloni, Del Turco, Maceratini e Ragno.

Prego il senatore Valentino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VALENTINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame intende aggiungere ai casi di revisione previsti dall'articolo 630 del codice di procedura penale una ulteriore possibilità ovvero se sia stata accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere *c)* e *d)*, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il disegno di legge inoltre propone un'altra modifica, proprio per consentire al giudice che avrà cognizione della richiesta di revisione di non essere condizionato dalle precedenti pronunce: che la corte d'appello venga individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale. Al momento, invece, è previsto che ad occuparsi del procedimento sia la corte d'appello del distretto in cui si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Secondo gli estensori del disegno di legge in esame l'inevitabile sintonia, sia pure di ordine territoriale, che vi è tra il giudice che ha emesso la sentenza e colui che dovrebbe giudicare sulla eventuale sussistenza di una ragione idonea a consentire la revisione potrebbe facilmente incidere sulla determinazione del giudizio e quindi falsarne quella serenità che invece si impone quando si tratta di vicende intrinsecamente delicate perchè attraverso la loro eventuale delibera-

zione si incide sul giudicato. Si tratta di un processo di cognizione di valutazioni che sono già passate attraverso il filtro di vari organi giudicanti e che devono essere giudicate alla luce di un fatto nuovo. In conclusione, proprio la delicatezza imposta dalla materia determina l'esigenza che sia il giudice di un altro distretto ad averne la cognizione.

In buona sostanza, i due momenti innovativi ipotizzati dal disegno di legge sono il ricorso all'articolo 11 del codice di procedura penale per quanto riguarda la competenza a decidere della sussistenza di idonee ragioni per la revisione e l'inserimento tra i casi di revisione previsti dall'articolo 630 dello stesso codice di quelli in cui sia stata accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo una violazione prevista dalla legge n. 848 del 1955. Naturalmente la discussione sul provvedimento in esame arricchirà le conoscenze di tutti noi, soprattutto quelle del relatore.

PRESIDENTE. Abbiamo inserito nel calendario dei nostri lavori il disegno di legge n. 3168 su sollecitazione di tutti i membri della Commissione; nella unanimità di tale sollecitazione era implicito anche un impegno a trattare l'argomento in tempi contenuti.

BUCCIERO. Per la verità questo impegno mi torna nuovo, anche se vedo tra i firmatari del disegno di legge alcuni colleghi del mio Gruppo, compreso il suo Presidente con il quale mi consulterò per avere istruzioni in merito.

PREIONI. Vorrei soltanto precisare che unanimità non c'è stata in quanto non ho espresso lo stesso giudizio di altri colleghi.

PRESIDENTE. Naturalmente mi riferivo all'unanimità dei presenti: non possiamo consultare gli assenti.

PREIONI. Vorrei che non si usasse comunque l'espressione «unanimità».

PRESIDENTE. La prego di non insistere su questo punto. Eventualmente prenda la parola in sede di discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO. Signor Presidente, il mio intervento è a titolo strettamente personale, però sento il dovere di farlo per richiamare l'attenzione della Commissione su un aspetto del disegno di legge n. 3168 che a me pare problematico. So che il provvedimento è stato presentato da colleghi di tutti i Gruppi, quindi ha alle spalle un ampio spettro politico, e tuttavia, nel momento in cui ci apprestiamo a far diventare legge questo progetto, credo che una riflessione su alcuni punti sia necessaria.

Dico subito che sono assolutamente d'accordo con la previsione dell'articolo 1, che sposta la competenza in materia di revsione; mi sembra ispirato a criteri di ragionevolezza.

Ho invece delle perplessità sull'articolo 2, e questo sotto due distinti profili. Innanzitutto, poichè la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha valore all'interno del nostro Stato perchè è stata recepita con una legge, e quindi è normativa vigente nel nostro ordinamento, il ritenere che possa essere motivo di revisione della sentenza l'accertamento della Corte europea dei diritti dell'uomo significa in qualche maniera introdurre una sorta di quarto grado limitatamente a questo punto e una censura nel merito, ciò che per la verità, se vogliamo, avviene già adesso ma su un piano diverso perchè la Corte europea dei diritti dell'uomo accerta la violazione ma da ciò non discende la conseguenza di mettere in discussione il giudicato.

Presidenza del vice presidente CALLEGARO

(*Segue* RUSSO). Qui invece l'accertamento della Corte europea dei diritti dell'uomo eventualmente difforme dall'accertamento del giudice, che – ripeto – è già competente a valutare la violazione o meno della Convenzione, produrrebbe l'effetto della riapertura del processo.

Ho poi una seconda preoccupazione di ordine concreto che voglio sottoporre alla Commissione. Noi siamo usciti recentemente da una vicenda difficile e controversa, quella della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Perchè difficile e controversa? Perchè quella norma discendeva da una sentenza della Corte costituzionale che in qualche modo aveva fatto prevalere sul principio del contraddittorio il cosiddetto principio della non dispersione degli elementi di prova. In effetti, già allora, quando la Corte costituzionale si espresse e quando è stato poi emanato il testo riformato dell'articolo 513 del codice di procedura penale, esisteva la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quindi quel profilo di contraddittorietà già era presente.

Siamo intervenuti, ritengo giustamente, per riformare l'articolo 513 in maniera da renderlo conforme al principio del contraddittorio, ma è chiaro che se viene approvato questo provvedimento, in tutti casi in cui per effetto di quella sentenza della Corte costituzionale e del testo antecedente alla riforma dell'articolo 513 si sono determinati dei giudicati sulla base effettivamente di un contraddittorio non perfetto, si determinerà una riapertura di quei processi; per i processi in corso, con la riforma dell'articolo 513, è stata prevista una norma transitoria mentre, in questo caso, sia pure attraverso la via di un accertamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, si mettono in discussione dei giudicati.

Può darsi che sbagli in questa previsione e che la mia preoccupazione sia priva di fondamento ma ho sentito il dovere di esporla anche perchè

salvo che non mi vengano fornite risposte convincenti, su questo articolo non mi sento di esprimere un voto favorevole. Ripeto, la mia posizione è personale perchè il Gruppo, attraverso alcuni esponenti, ha sottoscritto il disegno di legge per cui suppongo sia stato valutato questo aspetto che a me sembra problematico. Mi auguro che dagli interventi dei colleghi possano giungere risposte convincenti, nel qual caso sarò ben lieto di modificare la mia posizione.

GRECO. Sono tra i firmatari di questo disegno di legge e concordo con l'impostazione di fondo. Per quanto riguarda l'inconveniente evidenziato dal senatore Russo circa la possibilità che vengano travolte molte sentenze passate in giudicato, si potrebbe esaminare l'ipotesi di una norma transitoria. È certo però che la sottoscrizione di questo disegno di legge da parte di esponenti dei diversi schieramenti politici sta a significare che tutti i firmatari hanno valutato l'importanza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, sebbene sia vigente dal 1955, è stata, purtroppo, sempre calpestata dalla magistratura italiana.

Infatti, vorrei sottolineare che se gli appartenenti all'ordine giudiziario - tra i quali mi colloco anche io - avessero rispettato quella Convenzione, in particolar modo il paragrafo 3 dell'articolo 6, probabilmente non sarebbe stata necessaria alcuna modifica dell'articolo 513: se ci si fosse appellati alla Convenzione non si sarebbe investito il Parlamento italiano di una questione che ha suscitato discussioni molto tese, condotte tra molti contrasti ed interferenze esterne, così come, se ci fosse stato un magistrato sensibile alla salvaguardia dei diritti dell'uomo, probabilmente avrebbe eccepito egli stesso la incostituzionalità dell'articolo 513, così come era stato stravolto dalla Corte costituzionale. Sembra assurdo, ma molte volte la Corte costituzionale non osserva principi fondamentali, come quello del diritto ad un giusto processo fissato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Mi permetto anche di richiamare il fatto che alla base della modifica di una norma di procedura penale come quella al nostro esame c'è anche un suggerimento della Costituzione: l'articolo 10 stabilisce infatti che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Poichè nel caso della Convenzione c'è stata la ratifica, non mi sembra si debbano temere eventuali conseguenze disastrose che, se ci sono state, dipende dal fatto che, a partire dal 1955, sono stati fatti dei processi non rispettando l'articolo 6 di quella Convenzione.

Possiamo prendere in considerazione le perplessità espresse dal senatore Russo per cercare di evitare i rischi di stravolgimento e capovolgimento di processi già espletati, ma il problema esiste e, se riteniamo di introdurre un principio giusto, mi sembra necessario procedere nell'esame di questo disegno di legge. Sono pertanto disponibile ad eventuali modifiche per quanto riguarda l'introduzione di adeguate disposizioni di carattere transitorio, ma, nel merito, concordo con il contenuto del disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Scopelliti.

Le perplessità risentono delle polemiche che hanno preceduto questo disegno di legge allorchè si voleva rapportare questa iniziativa ad un caso singolo, il caso Sofri, intorno al quale è stata impostata un'azione politica che ho giudicato errata (ricordo infatti di non aver sottoscritto una mozione a favore di Sofri). Viceversa, ho sottoscritto questo disegno di legge in quanto non si tratta di un provvedimento *ad personam*, ma della introduzione di un principio di civiltà giuridica, svincolato da qualsiasi riferimento.

Per quanto riguarda l'articolo 1 non ci sono problemi perchè si tratta di spostare una competenza con criteri, come ha affermato lo stesso senatore Russo, di ragionevolezza.

MILIO. Voglio fare un'autocritica affermando, con lealtà e chiarezza, che, se il disegno di legge in esame mi fosse stato prospettato oggi, cioè dopo averlo valutato con più attenzione, non lo avrei sottoscritto. Infatti, spesso agire in fretta, sotto la spinta dell'emozione e della commozione, conduce a fare le cose male. Ho avuto occasione di dirlo in altre sedi e lo affermo oggi nuovamente affiancandomi ai colleghi che mi hanno preceduto: ritengo che questo disegno di legge, salvo l'articolo 1, sia da riformulare e quindi, proprio al fine di raggiungere validamente un obiettivo, forse non sarebbe inutile accantonarlo, in maniera da riflettere sulla questione per poi presentare le opportune proposte di modifiche. Infatti, pur avendone preso visione soltanto adesso, come ha ammesso anche il relatore, mi sembra che intanto manchi una norma transitoria che dirima le situazioni esistenti e preveda la sorte di quelle richieste in ipotesi avanzate e rigettate, e cioè se possono ribadirsi con una nuova legge, se ci vogliono delle prove diverse da quelle già valutate e rigettate sotto il dominio della vecchia legge.

Mi sta bene che il giudice venga individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, però con la nuova formulazione vorrei sapere se si possono utilizzare le stesse prove già offerte al giudice che non le ha valutate positivamente e che non ha utilizzato, oppure no.

Un altro rilievo mi viene da una lettura superficiale di questo disegno di legge. Noi sappiamo che allo stato della procedura nel caso di giudizio di rinvio, secondo l'articolo 175 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il giudice di rinvio deve essere individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Ciò posto, siccome in questa maniera la prima cognizione viene attribuita al giudice individuato secondo l'articolo 11, *quid iuris* nel caso di giudizio di revisione? Ritournerà allo stesso giudice che ha valutato o deve essere diverso? Certamente deve essere diverso perchè la norma di attuazione che parla di rinvio al giudice *ex* articolo 11 evidentemente ha voluto individuare un giudice diverso che, invece, secondo la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, dovrebbe identificarsi nella stessa competenza territoriale.

Queste motivazioni che mi derivano da una lettura estemporanea del provvedimento mi inducono ad essere riflessivo e ad assumere un atteggiamento

giamento cauto e critico sul disegno di legge così com'è, malgrado abbia apposto anch'io la mia firma.

FOLLIERI. Signor Presidente, colleghi, sull'articolo 1 mi sembra vi sia una convergenza da parte di tutti i commissari i quali sono d'accordo nel ritenere che la competenza nelle ipotesi di revisione *ex* articolo 630 del codice di procedura penale debba essere disciplinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice.

Il punto controverso è rappresentato dall'articolo 2 in cui si dice, in definitiva, che vanno ampliate le ipotesi di revisione di cui all'articolo 630 con l'aggiunta di una quarta lettera, la *d*-bis), nel senso che si può approdare alla revisione anche nell'ipotesi in cui ricorrano le previsioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo, quando cioè è stato violato il diritto che ha ogni accusato di difendersi da sé o di avere l'assistenza di un difensore di propria scelta o, nel caso di mancanza di mezzi, di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigano gli interessi della giustizia, oppure quando è violato il diritto – ipotesi di cui alla lettera *d*) – che ha ogni accusato di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

Ho voluto ricordare il paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo perchè il suo contenuto è stato «recuperato» nel corso dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali che ha riproposto integralmente – se non vado errato nell'articolo 126 – quella previsione normativa. La Commissione bicamerale assunse questa decisione spinta da una necessità che, a mio modo di vedere, era stata determinata dalla Corte costituzionale. A tale riguardo sottolineo la mia posizione divergente rispetto non tanto a quella del senatore Russo quanto a quella del senatore Milio.

Noi dimentichiamo che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1987, il codice di procedura penale avrebbe dovuto attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona nel processo penale; Mario Chiavario, un nome autorevole, non solo nel suo commentario ma in un primo volume che venne pubblicato nel 1989 (mi pare che fosse intitolato «La riforma del processo penale»), ebbe a dire che con questa previsione veniva riconosciuto un grado superiore di giudizio equiparando alla norma fondamentale le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona nel processo penale. È un giudizio che io condivido pienamente ma che è stato sconfessato successivamente dalla Corte costituzionale, per cui nel momento in cui oggi – come ebbe a fare la Commissione bicamerale per le riforme della seconda parte della Costituzione – andiamo a recuperare, come dicevo in precedenza, questi principi andiamo a dare attuazione a una precisa volontà normativa che pose in essere il legislatore delegante del 1987.

Pertanto credo che nessuna critica possa essere mossa al disegno di legge in esame, che tra l'altro porta anche la mia firma, per cui preannuncio fin da ora il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano, ferma restando la possibilità di studiare una eventuale norma transitoria per disciplinare le questioni che sono venute a determinarsi prima dell'eventuale entrata in vigore di questa legge.

In conclusione, sono completamente favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 3168, anche per il principio che è consacrato nell'articolo 2 dello stesso.

BERTONI. Signor Presidente, è ovvio che il nostro codice deve attenersi – come è scritto, giustamente lo ricordava il senatore Follieri – alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è una convenzione sovranazionale, con lo stesso valore di quelle internazionali. È bene chiarire che si tratta di una convenzione sovranazionale perchè essa ci impegna di più, in quanto abbiamo rinunciato a una parte della nostra sovranità a favore degli strumenti e dei principi in essa contenuti e varati nell'ambito della nostra adesione al Consiglio d'Europa.

Le lettere *c)* e *d)* del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali trovano espressione in numerose disposizioni del codice di procedura penale. Questo è un dato di fatto perchè nel codice è previsto che l'imputato si può difendere da solo in casi limitati e nel suo interesse oppure con l'assistenza di un difensore di fiducia e, quando non ha i mezzi, con l'assistenza gratuita di un difensore d'ufficio.

Questo è previsto dal codice, dobbiamo partire da questa premessa.

L'altra previsione, quella contenuta nella lettera *d)*, che riguarda il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei primi, è contenuta anch'essa nel codice ed è sancita dalle relative nullità per il caso di non osservanza. Può accadere che, in alcuni processi queste norme, anzi queste due regole tradotte dal codice di procedura penale in tante altre norme, possano essere violate: ciò comporta una nullità processuale di vario grado e, nel caso della difesa, la nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Il problema è dunque se una nullità endoprocessuale, di vario grado, accertata da una autorità quale la Corte europea, possa mettere in discussione il giudicato che si è formato malgrado quella nullità: mi pare impossibile che possa avvenire. Infatti, come forse pochi ricordano, l'attuale codice di procedura penale, come anche il precedente, stabilisce che le nullità verificatesi in un giudizio annullato dalla Cassazione che dà luogo ad un giudizio di rinvio, non possono essere rilevate in quest'ultimo giudizio. Il codice pone un paletto al rilievo di tutte le nullità: una volta che si arriva in Cassazione, anche se questa annulla e rinvia, non possono essere più rilevate le nullità verificatesi nei precedenti giudizi. È una norma ovvia, se ne comprende il significato: a maggior ragione non si spiegherebbe, di fronte a questa norma, l'articolo

513 che, in questo caso, non c'entra. Il problema è se vogliamo trasformare in una causa di revisione una nullità non accertata nei giudizi di merito, non accertata nemmeno dalla Cassazione, e cioè se si vuole travolgere un principio scritto nel precedente codice e presente in quello attuale: le sentenze della Cassazione non sono impugnabili.

CENTARO. Vorrei svolgere alcune riflessioni sul disegno di legge al nostro esame. Per quanto riguarda l'articolo 1, ritengo utile la disposizione in esso contenuta poichè, attribuendo ad altro giudice la competenza a decidere in ordine alla revisione della sentenza, elimina possibili incrostazioni di valutazioni che potrebbero pesare sul giudice già pronunciatosi sulla vicenda ed incidere anche sul processo di revisione. Non condivido la problematica sollevata dal collega Milio perchè l'articolo 175 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale si riferisce al giudizio di rinvio derivante da sentenza della Cassazione e non riguarda la revisione; per cui non c'è il rischio che sia lo stesso giudice a valutare.

I problemi e le riflessioni maggiori emergono dall'articolo 2. È vero che la legislazione ordinaria, dunque anche le disposizioni dei codici, si deve adeguare alle Convenzioni internazionali e ai trattati conclusi e ratificati dallo Stato italiano, in modo da evitare una discrasia, una distonia tra il comportamento verso l'esterno ed il recepimento interno; ma è altrettanto vero che, oltre a creare un ipotetico quarto giudice di legittimità o di merito, si snaturerebbero le funzioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, il cui compito, a mio avviso, è valutare la conformità delle misure legislative e amministrative italiane, seppure partendo dal caso singolo, alle disposizioni contenute nelle Convenzioni o nei trattati che sono stati ratificati. Pertanto, in sostanza, la sentenza della Corte è diretta allo Stato, che, in un caso singolo, ha posto in essere una violazione di quelle disposizioni, affinché provveda ad eventuali correttivi sotto il profilo legislativo, qualora si tratti di una norma di legge, o amministrativo, nel caso, per esempio, di giudizi che vanno oltre i termini consentiti. Con l'articolo 2, invece, si verrebbe ad attribuire alla Corte un diretto esame nel merito o di legittimità, che produrrebbe i suoi effetti su quel giudizio. Ciò costituisce l'istituzione di un quarto giudizio di legittimità o di merito, che esercita influenza diretta sul caso singolo e non sullo Stato sottoscrittore della Convenzione o del trattato.

Un altro motivo di riflessione riguarda il fatto che, se è vero che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non costituirebbe una statuizione vincolante per il giudice perchè comunque porrebbe alla sua valutazione questa casistica, è altrettanto vero che ciò può avvenire perchè ci si riferisce ad una violazione della legge italiana e quindi ad un motivo di nullità già dedotto nel corso dell'*iter* sia di merito che di legittimità. Diversamente, non si potrebbe chiedere al giudice la revisione del procedimento sulla base di una norma che esiste nell'ordinamento giuridico italiano ma che contrasta con la Convenzione. L'unico modo per giungere alla revisione è quello di rilevare una nullità o una violazione di legge,

che si è verificata nell'ambito di un procedimento; quindi si tratta di un esame approfondito nel merito o di legittimità. Se si rilevasse il contrasto tra una norma dell'ordinamento giuridico italiano ed una disposizione della Convenzione, il giudice non potrebbe assolutamente accogliere questa pronuncia perché, trattandosi di norma dell'ordinamento italiano, il giudice non potrebbe che applicarla. Per quanto poi l'interpretazione possa essere ampliata o estesa, evidentemente vi sono limiti alla norma e il giudice della revisione non può andare oltre. Ecco perché ho serie perplessità su questa seconda norma: essa forse apparterrà ad un futuro prossimo venturo, quando il percorso politico dell'unificazione europea potrà arrivare ad attribuire a un giudice sovranazionale poteri che – ripeto – entreranno direttamente nell'ambito processuale sia nel merito, sia nella legittimità.

Ho voluto esporre in questa sede alcune mie riflessioni, per fornire spunti di valutazione e considerazioni sulla seconda parte del disegno di legge in discussione.

SCOPELLITI. Signor Presidente, come prima firmataria di questo disegno di legge sarò felice per tutti i contributi che verranno dai colleghi, condividendo innanzitutto l'obiezione sollevata, secondo cui il provvedimento manca di una norma transitoria. Questo è tanto vero da farmi dire che mancano due norme transitorie, una relativa all'articolo 1 e l'altra relativa all'articolo 2, ciò per evitare conseguenze che potrebbero arrecare disagi o produrre conflitti.

Voglio solo fare alcune considerazioni sull'articolo 2, quello più discusso, quello che causa le maggiori perplessità di molti colleghi, compresi coloro che hanno sottoscritto con me il disegno di legge.

È chiaro che bisogna partire dal principio che le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono parte integrante dell'ordine pubblico europeo e come tali sono state fatte proprie dai Paesi che hanno sottoscritto tale convenzione, che risale addirittura al 1950, tanti anni sono passati e probabilmente l'Italia non ha mai pensato di fare di questa Convenzione una parte integrante della sua legge interna, ma altri Paesi hanno già provveduto e in essi (cito, ad esempio il Belgio e la Grecia) le norme della Convenzione sono parte integrante dell'ordinamento interno. Sono leggi superiori alle leggi interne.

In Italia questo passo si deve fare e questo provvedimento offre tale opportunità, anche perché viviamo un momento «politicamente» europeo e credo fermamente che l'ingresso in Europa non può avere solo dei parametri economici ma anche giuridici.

Assolutamente consapevole della preparazione e della scienza dei colleghi giuristi che mi hanno preceduto, cercherò di confutare in punta di piedi alcune loro dichiarazioni.

Quando si dice che si introdurrebbe un quarto grado di giudizio, credo che il fatto di accettare una sentenza di condanna e quindi pagare il danno equivalga già all'accettazione di un ulteriore giudizio, oltre ai tre previsti dal nostro ordinamento. Inoltre le norme del nostro ordina-

mento laddove rendono possibile la revisione fanno già riferimento a un quarto caso, che adesso non so recitare a memoria, ma che credo rientri automaticamente nella sentenza di condanna della Corte europea. All'articolo 630, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *c*) prevede che la revisione può essere richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631». Se noi leghiamo questa lettera *c*) a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nelle lettere *c*) e *d*) del paragrafo 3 dell'articolo 6 – e qui faccio presente per inciso che occorrerebbe richiamare anche la lettera *b*), perchè anche quella fa riferimento a una violazione del diritto alla difesa – verificiamo che si tratta di fatti nuovi che determinano automaticamente la revisione del processo con la differenza che questa, anzichè essere richiesta dal singolo, viene sollecitata dalla Corte europea la quale dice: attenzione, in questo processo sono state violate queste norme.

È una sorta di campanello d'allarme di cui lo Stato italiano deve prendere atto, visto che comunque accetta la sentenza di condanna. Tuttavia non deve limitarsi soltanto a prenderne atto al fine del pagamento di eventuali penali, ma deve prenderne atto nell'intento di dare quella giustizia che fino a quel momento non è stata data. E dare giustizia significa permettere la revisione del processo.

Mi fermo qui, anticipando soltanto che presenterò alcuni emendamenti per introdurre due norme transitorie e per aggiungere, all'articolo 2 del disegno di legge, anche il riferimento alla lettera *b*) del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALENTINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono emerse numerose interessanti opinioni nel corso del dibattito e, se da una parte resta avvertita l'esigenza contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge di trasferire al giudice di altro distretto la competenza a trattare delle richieste di revisione, proprio per evitare che una contiguità anche sul piano fisico possa turbare un giudizio che si impone estremamente attento in quanto si va ad incidere sul giudicato, dall'altro l'articolo 2 del provvedimento in esame ha dato la stura ad una serie di diverse interpretazioni. Alcuni hanno ritenuto che così legiferando si andrebbe a prevedere un ulteriore grado di giurisdizione, una sorta di quarto grado ulteriore in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento; altri invece hanno individuato addirittura un *vulnus* di natura costituzionale nell'impostazione normativa del disegno di legge perchè, in buona sostanza, si abdicerebbe alla giurisdizione, il che non è previsto dalla nostra Costituzione.

Vi sono state naturalmente delle note di apprezzamento, ma l'esigenza più avvertita è stata quella di soffermarsi ancora sulla materia e

di valutare le proposte emendative contenenti ipotesi di normative transitorie, che potrebbero essere introdotte per completare il quadro normativo.

Pertanto la valutazione di sintesi che può farsi all'esito di questa prima tornata di interventi in sede di discussione generale è di grande attenzione nei confronti della norma, ma anche di esigenza di riconsiderare taluni profili.

Per esempio, mi sembra che la stessa senatrice Scopelliti, prima firmataria del disegno di legge, non ha escluso la possibilità che questo possa essere completato introducendo la lettera *b*), paragrafo 3, dell'articolo 6 della Convenzione che contiene un'indicazione di grande civiltà giuridica perchè tratta del diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa. Infatti, ci confrontiamo sistematicamente con esigenze di questo tipo, e, talvolta, l'impossibilità di proporre adeguati temi difensivi nasce dalla difficoltà di dovere, in tempi molto contenuti, compulsare una massa enorme di carte e documenti. È certamente un problema che sussiste, ci si chiede se possa avere incidenza ai fini dell'eventuale revisione, anche se è vero che il problema dovrebbe essere censurato in sede di Corte europea. Comunque, tutti questi interrogativi restano aperti e sono certo che la sede emendativa e le discussioni che seguiranno potranno fornire quegli apporti ulteriori che permetteranno una valutazione di sintesi più idonea all'importanza del tema che stiamo trattando.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Comprendo perfettamente il principio che ispira questo disegno di legge ma credo che sia necessario un approfondimento delle problematiche emerse. Mi riferisco innanzi tutto al problema delle norme transitorie, che comunque vanno previste, ed anche la prima firmataria ne ha fatto esplicito riferimento.

Esprimo però perplessità di sostanza che mi auguro vengano superate nel prosieguo dei lavori. A titolo personale, non mi sembra di ravvisare un problema di quarto grado di giudizio, ma una questione altrettanto rilevante nell'impatto con il sistema e cioè il problema della giurisdizione. Introdurre un automatismo che prevede il recepimento automatico di una sentenza non espressa dalla giurisdizione italiana con effetti processuali tali da innescare addirittura l'apertura di un ulteriore sostanziale grado di giudizio, cioè una revisione, nessuno può contestare il fatto che, allo stato attuale, si risolve in una, quanto meno parziale, rinuncia alla nostra giurisdizione. Quanto ciò sia compatibile e confliggente con il sistema costituzionale non è difficile rispondere. Questo mi pare francamente l'ostacolo fondamentale anche perchè le previsioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione hanno, come ricordava il collega Bertoni, un espresso recepimento in seguito alla ratifica della Convenzione stessa nel nostro sistema. Pertanto, non si può ipotizzare una censura dal punto di vista della carenza di uniformità normativa del sistema processuale vigente nel nostro paese rispetto ad una Convenzione ratificata più di quaranta anni fa, ma si tratterebbe comunque di una questione attinente alla

mancata osservazione, nel caso specifico, di una di queste norme: è un'attività che il nostro sistema costituzionale riserva esclusivamente al giudice italiano, non è previsto in alcuna delle norme del nostro sistema la possibilità che questa valutazione possa essere esercitata da un giudice non italiano, con riferimento alla Corte europea.

SCOPELLITI. Possono esserci anche giudici italiani alla Corte europea.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi riferisco non alle persone ma alla giurisdizione italiana. La possibilità che una pronuncia non emessa dalla giurisdizione italiana possa comportare un automatismo con effetti addirittura di liquidazione del giudicato, francamente, non mi sembra pensabile: anche tralasciando gli oltre vent'anni di magistratura, già all'università avrei provato forti perplessità.

Il principio non è contestabile: si tratta di una questione di civiltà giuridica e non può essere contestato il fatto che ad esso si debba guardare, non soltanto per l'ingresso nell'Unione monetaria, ma perché è un percorso che ci trova tutti d'accordo, c'è una sensibilità comune sulla questione, non c'è maggioranza né opposizione. È anche vero però che il sistema ha i suoi problemi ed una incongruenza voglio rilevarla subito. Se superassimo gli ostacoli che ho sommariamente indicato, introducendo tale normativa per concordare questa possibilità nuova con quella attuale in tema di giudizio di revisione, si arriverebbe al paradosso che un giudice italiano, secondo il nostro ordinamento, in sede di giudizio di revisione in tema di nullità non può entrare, mentre, a seguito di una sentenza che un giudice di un'altra giurisdizione avrebbe sancito, sarebbe possibile aprire un quarto grado o comunque si avrebbe un giudizio di revisione. Sarebbe un'incongruenza: nel giudizio di revisione alcune nullità non possono essere riconosciute, ma se le indica la Corte europea allora si aprirebbe una revisione.

In conclusione, sulla qualità del principio credo che non ci siano da spendere altre parole; sull'impatto con il nostro sistema costituzionale, prima ancora che processuale, è necessario un approfondimento e uno studio. Non è questa una valutazione degli uffici del Ministero: ribadisco che si tratta di una mia valutazione personale, che non è in linea di principio ostativa ma legata al convincente superamento di alcuni problemi di impatto con il regime attuale che, così com'è, non consente l'ingresso di questo disegno di legge. Peraltro, non è difficile prevedere che la Corte costituzionale farebbe giustizia.

SCOPELLITI. Vorrei un chiarimento dal sottosegretario Ayala: cosa fa lo Stato italiano di fronte ad una sentenza di condanna emessa dalla Corte europea?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un fatto totalmente diverso, non vedo il paragone, la giurisdizione ita-

liana rimane ferma, nessuno la tocca, c'è una Convenzione internazionale che prevede, nella fattispecie, delle conseguenze di ordine pecuniario, che l'Italia ha accolto e paga.

PRESIDENTE. Poichè molti senatori hanno preannunciato modifiche, prendo atto dell'orientamento espresso dalla Commissione e fisso a mercoledì 16 settembre 1998, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

